



ALLEGATO N°1

**ASSICURAZIONE della RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
dei Tecnici Laureati o Diplomatici
Liberi Professionisti**

La Presente Polizza è una polizza di responsabilità nella forma "Claims Made". Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati ai Sottoscrittori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Sinistro:	la comunicazione agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione
Gli Assicuratori :	alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON.
Premio:	la somma dovuta agli Assicuratori.
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro.
Cose:	oggetti materiali e animali.
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte.
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.
Coverholder :	il soggetto che emette e amministra il contratto assicurativo.
Attività Professionale :	i servizi forniti dall'Assicurato, realizzati nel campo professionale di sua competenza e per i quali è legalmente autorizzato, notificato o accreditato in ottemperanza alle vigenti leggi e regolamenti.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 - Altre Assicurazioni

Salvo il caso di altre Assicurazioni stipulate con i Lloyd's, il Contraente e' esonerato dal comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio a favore delle stesse persone assicurate. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori della presente polizza nonché agli altri Assicuratori dei Lloyd's of London.

Art. 3 - Pagamento del Premio

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data di pagamento unico anticipato dell'intero importo del premio presente nel Modulo. La documentazione contabile rilasciata dall'Istituto Bancario attestante l'avvenuto bonifico ha valore di quietanza di pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 4- Forma delle Comunicazioni

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto

Art. 5- Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art. 1897 del C.C. e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6- Aggravamento del Rischio

Ai sensi dell'Art. 1898 del C.C. il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 7- Obblighi in casi di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto al Coverholder al quale e' assegnata la polizza entro 30 giorni da quando ne sono a conoscenza oppure ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 del C.C.

Art. 8- Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni.

In tal caso al Contraente spetta il rimborso della parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9- Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10- Domande Giudiziali

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's of London, al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's of London. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro:- "gli Assicuratori dei Lloyd's of

London che hanno assunto il rischio derivante dal Certificato di Assicurazione in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's of London".

Art. 11 - Foro competente a scelta della Parte Attrice

Foro competente e' esclusivamente quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non e' qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Art. 13- Oggetto dell'Assicurazione

Relativamente alle richieste di indennizzo notificate all'Assicurato e da questi regolarmente denunciate agli Assicuratori durante il periodo di validità della presente polizza, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (Capitale, Interessi e Spese) quale responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento della propria attività professionale, secondo quanto specificato nella proposta di assicurazione, per inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia verificatesi o commesse con colpa professionale da parte dell'Assicurato o delle persone per le quali l'Assicurato sia responsabile, sempre che, in qualsiasi momento durante la validità della garanzia assicurativa, l'Assicurato sia regolarmente iscritto al relativo albo professionale ed abilitato ai sensi di legge all'esercizio della propria attività.

Art.14 - Limite di Indennizzo

L'indennizzo riconosciuto dagli Assicuratori non potrà superare il Limite di Indennizzo specificato nella Scheda di polizza, fermo restando che nei casi in cui gli Assicuratori saranno tenuti ad indennizzare più di una persona l'importo totale dell'indennizzo pagabile ai sensi della presente polizza, non potrà superare globalmente il Limite di Indennizzo specificato.

Ciononostante si conviene che, laddove i Certificati Merloni siano emessi in ottemperanza alla Condizione Particolare 2, i massimali di ogni singolo certificato saranno separati ed in aggiunta al massimale indicato in Polizza. Si prende atto che la copertura e di conseguenza il massimale di ogni Certificato Merloni sono validi esclusivamente per quanto richiesto dalla Legge Merloni stessa e che, nel caso in cui si verificasse un evento non espressamente escluso dalla presente polizza ma non coperto dal Certificato Merloni, o nel caso in cui il sinistro eccedesse l'ammontare del massimale del singolo certificato, la presente polizza coprirà solo in DIC (Differenza in Condizioni) e in DIL (Differenza in Massimali) rispetto al Certificato Merloni e sarà soggetta al limite di indennizzo in aggregato, come specificato nella Scheda di Polizza.

Art.15- Altri costi

Nei limiti di quanto previsto dall'art.14, gli Assicuratori rimborseranno, fino al 25% del Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza, tutti gli altri costi e spese (tranne quelli sostenuti nel tentativo di effettuare il recupero) sostenuti dagli Assicuratori o dall'Assicurato con il consenso scritto degli Assicuratori, in relazione a richieste di indennizzo presentate all'Assicurato e notificate ai sensi della presente polizza. Tuttavia, se l'ammontare dell'indennizzo supera il limite di indennizzo previsto dalla presente polizza, gli Assicuratori rispondono di tali altri costi e spese solo nella proporzione esistente fra il limite di indennizzo e l'importo totale dell'indennizzo richiesto. La franchigia prevista nella scheda di polizza si applicherà ai costi previsti dal presente articolo.

Art.16- Esclusioni

Gli Assicuratori non rispondono per le richieste di risarcimento derivanti da:

- a) conseguenze dirette o indirette di qualsiasi atto o omissione dolosa dell'Assicurato;

- b) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di dipendenti, derivate da e verificatesi nel corso di contratti di servizio o di apprendistato presso l'Assicurato;
- c) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche di altre persone o dalla perdita o dal danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- d) consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a:
 - A) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure
 - B) fornire materiali o attrezzature;
- e) impegni sottoscritti dall'Assicurato a pagare penalità o ammende o a dare garanzie non dovute ai sensi di legge, ma limitatamente a quanto eccede la responsabilità civile che sarebbe esistita in assenza di tali impegni;
- f) inadempienze dell'Assicurato in quanto datore di lavoro nei confronti di dipendenti o ex-dipendenti;
- g) le conseguenze di qualsiasi circostanza:
 - A) denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell'inizio della presente polizza, oppure
 - B) nota all'Assicurato alla decorrenza della presente polizza e suscettibile di provocare o di aver provocato una richiesta di indennizzo;
- h) A) perdita, distruzione o danneggiamento di proprietà o perdita o spesa di qualsiasi natura derivante o risultante dagli stessi, o perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o a cui esse danno un contributo o che derivano da:
 - (1) radiazioni ionizzanti, o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o scorie radioattive provenienti dalla combustione di combustibili nucleari,
 - (2) proprietà esplosive tossiche radioattive o altre proprietà pericolose di ordigni esplosivi nucleari o loro componenti nucleari.
 B) perdita, danneggiamento o distruzione occasionati direttamente dalle onde di pressione provocate da aeromobili o altri velivoli;
- i) inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato;
- l) qualsiasi errore o omissione da parte dell'Assicurato nella stipula e/o gestione di contratti di assicurazione, nonché nello svolgimento o mancato svolgimento di attività, in esse comprese quelle di consulenza o dei servizi relativi, finalizzate (e/o connesse) alla concessione di finanziamenti;
- m) la proprietà, l'uso, l'occupazione o l'affitto di beni mobili e/o immobili da o per conto dell'Assicurato;
- n) l'insolvenza dell'Assicurato;
- o) risarcimento di danni, liquidazioni di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da richieste di indennizzo presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d'America i suoi territori o Canada;
- p) la fornitura di servizi professionali che abbia avuto luogo prima della data di retroattività come stabilito nella Scheda di polizza.

- q) atti di guerra o terrorismo così come specificato all'allegato NMA2918
- r) la presenza o le conseguenze, sia dirette che indirette, di muffa tossica o amianto.

Art.17 – Calcolo e Regolazione del Premio

Il premio dovuto si deve basare sugli introiti lordi (al netto dell'IIVA), guadagnati dall'Assicurato nell'anno fiscale immediatamente precedente alla data di inizio della copertura. I premi sono annuali e sono soggetti ad aggiustamenti solo quando il consuntivo superi il fatturato originariamente adoperato per il calcolo del premio, e sempre a condizione che:

in caso di richiesta di indennizzo, se è stabilito che gli introiti lordi dell'Assicurato per il precedente anno solare erano superiori a quelli usati per il calcolo del premio originale, ogni indennizzo dovuto più avanti dovrà essere proporzionalmente ridotto;

gli Assicuratori hanno il diritto di eseguire controlli e verifiche sui documenti dell'Assicurato per i quali quest'ultimo è obbligato a fornire prova documentale e chiarimenti secondo quanto richiesto dagli Assicuratori.

Art.18 - Procedura di Rinnovo

Prima della scadenza annuale gli Assicuratori richiederanno all'Assicurato di compilare un modulo di Dichiarazione di Rinnovo.

Il premio di rinnovo, nonché le eventuali regolazioni di premio per l'anno passato verranno calcolati in base alle informazioni fornite dall'Assicurato.

Si procede al rinnovo solo dopo la presentazione agli Assicuratori da parte dell'Assicurato della Dichiarazione di Rinnovo e della accettazione della stessa da parte degli Assicuratori, in mancanza della quale, la garanzia prestata con la presente polizza cessa alla scadenza fissata nella scheda.

Art.19 - Franchigie

Per "Franchigia" si intende l'importo a carico dell'Assicurato relativamente ad ogni richiesta di indennizzo presentata all'Assicurato per danni costi e spese del richiedente.

Tutte le richieste di indennizzo attribuibili allo stesso atto, errore od omissione o ad una serie di atti, errori o omissioni scaturenti dalla stessa causa o fonte originaria, o ad essa attribuibili verranno considerati un'unica richiesta di indennizzo.

Art.20 Retroattività

In riferimento all'esclusione di cui all'Art. 16 p), il periodo di retroattività, così come indicato dalla data di retroattività nella Scheda di Polizza, sarà pari al complessivo periodo continuativo di assicurazione con polizze precedenti per gli stessi rischi coperti dalla presente polizza, e sempre che tale copertura retroattiva preveda un massimale non superiore a quello previsto dalla polizza in corso al momento dell'evento che ha generato il sinistro, sempre soggetto al massimale previsto dal presente contratto, e sempre che tale precedente copertura sia sotto forma di "claims made".

Se l'Assicurato non avesse alcuna assicurazione per il periodo immediatamente precedente l'effetto della presente polizza, la retroattività sarà soggetta ai seguenti incrementi di premio :

- 2 anni 30% del premio base
- 5 anni 50% del premio base

Nel rispetto di quanto previsto alla Condizione Particolare 2 per i Certificati Merloni, si prende atto che la retroattività può essere prestata per un massimo di 3 mesi, ma in nessun caso in relazione a periodi antecedenti alla data di nomina dell'Assicurato per il contratto con la Pubblica Amministrazione per il quale è richiesto il Certificato Merloni, e sempre che l'Assicurato sottoscriva una dichiarazione di assenza di sinistri e circostanze datata non oltre 10 giorni prima della data di richiesta di emissione del certificato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) **Consulenza Ecologica ed Ambientale:** ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
 - b) **Igiene e Sicurezza del Lavoro:** igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.L. 626 del 19.09.94 e sue modifiche (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli).
 - c) **Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori** come previsto dal D.L. 494 del 14.08.96 e sue modifiche
 - d) **Fascicolo Fabbricato** per l'accertamento della Consistenza Statico-Funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali;
 - e) **Attività di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento** come previsto dall'Art. 8 comma 5 del DPR 554/99
 - f) **Attività di verifica degli elaborati progettuali** per i lavori d'importo inferiore a 20 milioni di Euro come previsto dall'Art. 30 comma 6 della Legge 166/02.
2. L'assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità derivante dalla Legge 109 dell'11.02.94, modificata dal D.L.101 del 03.04.95, Legge 216 del 02.06.95 e successive modifiche (la cosiddetta "Legge Merloni"), nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni secondo lo schema di cui all'allegato 2, a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) e con massimali separati per ogni progetto calcolati ai termini di legge con un limite non superiore al limite massimale di cui alla Polizza base. Per tali certificati il premio relativo e' pagabile in soluzione unica anticipata. Alla presente condizione non si applica l'Art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Con riferimento ad incarichi effettuati per autorità locali che ricadano sotto la giurisdizione delle Province Autonome di Bolzano e Trento, ovunque si faccia menzione nel Certificato Merloni alla legge 109/94, si devono intendere richiamate la Legge 26 del 10.09.93, la Legge 18 del 16.06.92 e la Legge 6 del 17.06.98 e successive modifiche delle Province di Bolzano e Trento, ed inoltre che il foro competente saranno quelli delle province di Bolzano e Trento.
3. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n.675 del 31.12.96 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purchè conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 50% di quello previsto in polizza.
4. In caso di morte dell'Assicurato, l'assicurazione continua fino alla sua naturale scadenza a favore degli eredi purchè questi ne rispettino le condizioni.
5. Viene espressamente stabilito che l'assicurazione non risponde di qualsiasi danno derivante direttamente o indirettamente dall'incapacità totale o parziale di macchine o strumentazioni o componenti elettroniche, di sistemi operativi o di programmi computerizzati di leggere l'anno 2000 o date antecedenti o successive, così come non risponde di qualsiasi onere o costo sostenuto o da sostenere al fine di evitare o ridurre tali danni.

6. E' una condizione di validità della garanzia di questa polizza il fatto che l'assicurato sia un individuo iscritto all' Albo Professionale nazionale, regionale o provinciale degli Ingegneri, degli Architetti, dei Chimici, dei Geologi, degli Agronomi e Forestali, degli Agrotecnici, dei Geometri, dei Periti Agrari e dei Periti Industriali e che eserciti l'attività in qualità di Libero Professionista o nell'ambito di uno studio associato o società di professionisti con parcellé annue non superiori a Euro 1.000.000,00. Se questa condizione viene meno, l'assicurazione cesserà dalla data della cancellazione o radiazione ovvero dalla data di assunzione e gli assicuratori non saranno più responsabili a partire da detta data.
- In riferimento ai raggruppamenti di studi associati, il fatturato che dovrà essere dichiarato sarà pari alla somma dei fatturati di ogni singolo membro del raggruppamento (con esclusione del fatturato interno) ed il massimale di polizza sarà un singolo massimale aggregato per tutti i membri del raggruppamento.
- Nonostante quanto qui sopra previsto, gli Assicurati che abbiano un fatturato annuo superiore ad Euro 1.000.000,00 , potranno essere assicurati con la presente polizza previa compilazione di apposito questionario, con termini e condizioni di polizza che saranno stabilite dagli Assicuratori.
7. Si prende atto che la presente polizza si applica ai dipendenti di studi professionali, società, raggruppamenti di società, sempre che tali dipendenti siano regolarmente iscritti al relativo Albo Professionale, o siano membri della relativa Associazione di categoria.
- E' inoltre inteso che gli Assicuratori risponderanno solamente per quei sinistri in eccesso ai massimali di polizza di responsabilità professionale del datore di lavoro (Differenza di Massimali) o per quei sinistri non coperti o sotto franchigia (Differenza di Condizioni e di eccesso).
8. Si prende atto che la copertura sarà valida anche se l'Assicurato dovesse fare uso di una società di servizi per l'emissione delle fatture ai propri clienti, rimanendo comunque sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da attività amministrative di tali società di servizio.
9. Si prende atto che il Coverholder incaricato dai Sottoscrittori per la gestione del "Binding Authority" è la **AEC Broker Srl** con sede in Via Yser 8, 00198 Roma, e che l'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio **AEC Broker Srl** con sede in Via Yser 8, 00198 Roma. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto al Coverholder. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Coverholder si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Coverholder agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Coverholder sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

1. L'Assicurato dovrà dare comunicazione scritta agli Assicuratori (indipendentemente dalla Franchigia), non appena verrà a conoscenza di :
 - a) Ogni richiesta di risarcimento presentatagli per iscritto;
 - b) Ogni diffida scritta o verbale da lui ricevuta, in cui un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'Assicurato una responsabilità civile professionale;La richiesta di indennizzo o perdita derivante dalle suddette circostanze verrà ritenuta come verificatasi nel periodo di assicurazione in cui tale comunicazione è stata data.
2. Ogni lettera relativa ad una richiesta di indennizzo, ogni mandato di comparizione o citazione e ordinanza dovrà essere inoltrato agli Assicuratori immediatamente all'atto della sua ricezione.
3. Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità definire o liquidare danni o sostenere spese al riguardo. Gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere in qualsiasi momento la gestione delle vertenze in qualunque sede, a nome dell'Assicurato.
4. L'Assicurato dovrà fornire agli Assicuratori tutta l'assistenza che questi gli richiederanno, ma l'Assicurato non sarà tenuto a resistere ad un'azione legale, se questa non sia considerata contestabile da un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'Assicurato e dagli Assicuratori.
5. Senza il previo consenso scritto dell'Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a terzi. Qualora però l'Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dagli Assicuratori preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare di più dell'ammontare per il quale ritenevano di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute col suo consenso fino alla data in cui l'Assicurato abbia opposto detto rifiuto, fermi in ogni caso il limite di indennizzo e la franchigia convenuti e detratte le somme eventualmente già pagate durante il Periodo Assicurativo per danni, costi o spese del richiedente.
6. Se alla data in cui si verifica una richiesta di indennizzo ai sensi della presente polizza, l'Assicurato avesse diritto o avrebbe diritto in assenza della presente polizza, ad un indennizzo in base a qualsiasi altra polizza o polizze, gli Assicuratori risponderanno solo per le somme eccedenti gli importi che avrebbero dovuto essere pagati da tale altra polizza o polizze se queste assicurazioni fossero risultate senza effetto.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

1. Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente Clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

08.10.01

NMA 2918